

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

	PER LA SICILIA – <u>PALERMO</u>	
	<u>Ricorso</u>	
	nell'interesse del COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (P. IVA 00260270830), con sede legale in Monforte San Giorgio (ME), Via Immacolata n. 1 – C.A.P. 98041, in persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Cannistrà, rappresentato e difeso per procure in calce al presente atto dall' Avv. Angela Martelli (MRTNGL78R59G377C – Fax 090/6782127- angelamartelli@pec.it) e dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGL GCL 81S19 F158 O; pec gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it.; fax: 090-5726244) con domicilio digitale all'indirizzo pec gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it	
	CONTRO	
	- ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA , in persona dell'Assessore <i>pro-tempore</i> , difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato in Via Valerio Villareale, 6 - C.A.P. 90141 Palermo;	
	<i>e nei confronti di</i>	
	- ASSOCIAZIONE AGRICOLA MONS. TERESI in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , con sede in via Filippo Teresi, 21 Montemaggiore Belsito 90020 (PA)	
	- COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE in persona del Sindaco <i>pro-tempore</i> , con sede in via Piazza Matteotti, Santa Margherita di Belice 92018 (AG)	

per l'annullamento

- del DDG 1558 del 13.11.2020 a firma del Direttore Generale del	
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,	
<u>pubblicato sulla G.U.R.S. in data 4.12.2020</u> , con cui è stata approvata la	
graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a	
finanziamento e non ammissibili, inerenti al bando pubblico	
sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 "Sostegno a investimenti	
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e	
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità	
interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali";	
- dell'allegata graduatoria definitiva da cui si evince l'attribuzione dei	
punteggi alle domande presentate, nella parte in cui viene assegnato il	
punteggio di 57 al Comune di Monforte San Giorgio	
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;	
FATTO	
Con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 l'Assessorato Regionale	
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –	
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale approvava	
le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale	
non connesse alla superficie o agli animali – parte generale – per il PSR	
2014/2020.	
Con D.D.G. 532 del 18.04.2019 veniva approvato il Bando	
pubblico Reg. CE 1305/2013 – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020	
Bando "Sottomisura 4.3 Azione 1 - viabilità interaziendale e strade	
rurali", per il quale il Comune di Monforte San Giorgio presentava, in	

data 4.12.2019-19.12.2019, domanda di finanziamento n. 94250219493

per *“Lavori di potenziamento delle infrastrutture viarie a servizio delle aziende agricole site tra le c.de Annunziata-Bonerba-Liparano-S.P.6o per il loro sviluppo e ammodernamento per un importo di **Euro 965.000,00**” (doc.all.1).*

Con due note emesse in pari data (14.04.2020), il Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Messina – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, competente per territorio, inoltrava la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione chiedendo, al contempo, l’invio di documentazione integrativa-

In data 11.08.2020 veniva pubblicato il D.D.G. n. 1036 del 11/08/2020 di approvazione degli Elenchi provinciali provvisori delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento e di quelle il termine di 15 giorni entro cui presentare apposite osservazioni.

Il Comune di Monforte San Giorgio risultava inserito nell’Elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento nella Provincia di Messina per la seguente motivazione: *“Progetto carente della documentazione a corredo necessaria vedi paragrafo 14.1 delle disposizioni attuative: la planimetria catastale Tav 3 non delimita il comprensorio e non sono indicate le aziende frontiste vedi disposizioni attuative punto 5 f e pertanto si è richiesta integrazione con nota prot. n. 25518 del 14/04/2020 trasmessa via PEC il 14/04/2020 non riscontrata dal Comune”.*

In ragione di ciò, l’Ente inviava memoria difensiva al fine di chiarire gli aspetti che avevano, erroneamente, indotto

l'Amministrazione Regionale ad escludere l'odierno ricorrente.

In seguito a nuova valutazione, l'Assessorato Regionale pubblicava, con il DDG 1558 oggi impugnato, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili (**doc. all. 2**) ricomprendendo quello del Comune di Monforte San Giorgio, inizialmente escluso.

Nonostante l'ammissibilità dell'istanza presentata, tuttavia, l'Amministrazione Regionale ha errato nell'attribuire un punteggio di gran lunga inferiore a quello che avrebbe meritato l'Ente ricorrente e ciò comporta l'impossibilità di beneficiare dei finanziamenti disponibili che si esauriscono già dopo le primissime posizioni in graduatoria.

I provvedimenti impugnati, pertanto, sono palesemente illegittimi per i seguenti

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 5 DEL DDG 532 DEL 18.04.2019 BANDO GURS n. 19 parte I DEL 03-05-2019 ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA'

L'assoluta illegittimità dell'operato dell'Assessorato Regionale emerge in tutta la sua evidenza sol che si consideri che i punteggi attribuiti al progetto presentato dall'Ente ricorrente, sono stati assegnati in totale violazione dei criteri di valutazione prestabiliti nel bando di selezione.

In ragione di ciò, e per le circostanze infra esposte, si è prodotto il risultato di una graduatoria falsata ed illogica in cui il Comune di

Monforte San Giorgio è stato di fatto escluso dal finanziamento, pur

essendo stata ritenuta ammissibile la domanda proposta, per non aver ricevuto una serie di punti che lo avrebbero, invece, fatto arrivare in posizione utile.

La valutazione operata dalla Commissione Valutatrice è del tutto errata con riferimento ad almeno 5 criteri:

1) A1 *Numero di aziende agricole e/o silvicole servite direttamente dall'infrastruttura da realizzare. Un punto per ogni azienda servita.*

Con riferimento a tale criterio, il Dipartimento avrebbe dovuto attribuire punti 20 invece che punti 11. A dimostrazione di ciò si precisa che le aziende agricole “servite direttamente dall'infrastruttura”, oggetto della domanda di finanziamento, sono 23 come desumibile dai fascicoli aziendali allegati e dalla Tav. 3 (planimetria generale con sovrapposizione catastale). Ed a sostegno di tale circostanza l'Ente ha prodotto l'allegato C1 (**doc. all. 3**)

2) A2 *Nel caso di presenza di una maggioranza di aziende servite di cui al punto A1, con superficie catastale inferiore > 30 Ha Punti 7*

Con riferimento a tale criterio, il Dipartimento avrebbe dovuto attribuire punti 7 invece che punti 0. Infatti, vi è una maggioranza di aziende servite con superficie catastale > di 30 Ha. E tale circostanza è stata dimostrata nella Tav. 3 (elaborato planimetrico generale con sovrapposizione catastale), e nell'allegato C1.

3) A5 *Presenza di fabbricati destinati ad attività agricole, zootecniche e forestali presenti all'interno del comprensorio servito dall'opera da realizzare, purchè regolarmente catastati ed efficienti. Punti 1 per ogni*

azienda dotata di F.R. Max 1 punto per ogni azienda dotata di FR

	Con riferimento a tale criterio, il Dipartimento avrebbe dovuto attribuire <u>punti 4 invece che punti 2</u> . Tale circostanza è dimostrata nell'allegato C/2 (doc. all. 4) dove vengono indicati n. 6 fabbricati.	
	4) A6 Presenza tra le aziende servite di cui al punto A1 di aziende zootecniche: attribuzione di 1 punto ogni 50 UBA allevati	
	Con riferimento a tale criterio, il Dipartimento avrebbe dovuto attribuire <u>punti 5 invece che punti 4</u> . A dimostrazione di ciò l'Ente ha evidenziato che nell'allegato C3 (doc. all. 5), riportante il patrimonio zootecnico, risultano allevati $UBA_{258,35/50} = 5,17$ punti.	
	5) C1 Investimenti che prevedono il ripristino e/o ammodernamento di strade realizzate da almeno dieci anni da associazioni interpoderali e/o da enti pubblici; ristrutturazione=100% punti 20;	
	>90% ed inferiore al 100% punti 18; >80% ed inferiore al 90% punti 16; >70% ed inferiore all'80% punti 14; >60% ed inferiore al 70% punti 12; >50% ed inferiore al 60% punti 10; >25% ed inferiore al 50% punti 5	
	Con riferimento a tale criterio, il Dipartimento avrebbe dovuto attribuire <u>punti 20 invece che punti 12</u> . A riprova di ciò, l'Ente ha dimostrato, con la relazione del progettista e la planimetria catastale, che l'investimento avrebbe previsto il ripristino e l'ammodernamento dell'intero percorso stradale realizzato da oltre dieci anni.	
	In definitiva, il progetto presentato dal Comune di Monforte San Giorgio avrebbe meritato <u>il punteggio di 84 invece che di 57</u> , ben 27 punti in più, e ciò gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per beneficiare del finanziamento richiesto.	

Al contrario, gli errori commessi dall'Assessorato Regionale

comportano l'illegittima estromissione del Comune di Monforte San Giorgio, nonostante l'ammissibilità della domanda di finanziamento, dal momento che i fondi "disponibili" riescono a coprire solo ed esclusivamente le prime 31 domande in graduatoria.

Siffatta circostanza vale a confermare l'assoluta ingiustizia perpetrata ai danni dell' Ente odierno ricorrente che si è visto "scavalcare" da altri "candidati" a causa di errori, peraltro abbastanza grossolani, commessi dalla Commissione di valutazione.

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,

- annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, nella parte in cui è stato riconosciuto il punteggio di 57 al ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad una nuova valutazione , con il diritto all'attribuzione del punteggio di 84, per come sopra specificato;
- per l'effetto ordinare all'Assessorato Regionale di operare la correzione del punteggio attribuito al ricorrente, per come sopra specificato.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

I sottoscritti difensori dichiarano che verrà corrisposto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Messina, 28 gennaio 2021

Avv. Angela Martelli

Avv. Gianclaudio Puglisi

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Gianclaudio Puglisi, in base alla legge n. 53 del 1994	
ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Messina n.	
238 del 22.10.2014, ho notificato, nell'interesse e per conto Comune di	
Monforte San Giorgio (ME), copia conforme del suesteso ricorso a:	
- ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO	
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA	
REGIONE SICILIANA , in persona dell'Assessore <i>pro-tempore</i> , difeso	
<i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui	
uffici è domiciliato in Via Valerio Villareale, 6 - C.A.P. 90141 Palermo,	
ivi trasmettendone copia conforme a mezzo del servizio postale con	
raccomandata A.R. n. _____ spedita dall'Ufficio	
Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale	
(n. d'ordine ____).	
Avv. Gianclaudio Puglisi	
- ASSOCIAZIONE AGRICOLA MONS. TERESI in persona del legale	
rappresentante <i>pro-tempore</i> , con sede in via Filippo Teresi, 21	
Montemaggiore Belsito 90020 (PA) ivi trasmettendone copia conforme	
a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.	
_____ spedita dall'Ufficio Postale di Messina, in	
data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine ____).	
Avv. Gianclaudio Puglisi	

- **COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE** in persona del

Sindaco pro-tempore, con sede in via Piazza Matteotti, Santa
Margherita di Belice 92018 (AG) ivi trasmettendone copia conforme a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.
_____ spedita dall'Ufficio Postale di Messina, in
data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine ____).

Avv. Gianclaudio Puglisi